



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo Statale "Mariangela Montanari"**

Via J. Sannazzaro, 16 - 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)

Tel: 0382 997435

e-mail uffici: [pvic80900g@istruzione.it](mailto:pvic80900g@istruzione.it) - PEC: [pvic80900g@pec.istruzione.it](mailto:pvic80900g@pec.istruzione.it)

Sito: [www.icmontanari.edu.it](http://www.icmontanari.edu.it)

C.F.: 91003770186 - C.P.U.: UFVFAH

Sannazzaro de' Burgondi, 24 settembre 2019

Al personale docente e ATA  
e p.c. al DSGA  
e agli assistenti comunali  
I.C. Sannazzaro de' Burgondi

**OGGETTO: DIRETTIVA CONCERNENTE LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI – APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI (CODICE PENALE – CODICE CIVILE – LEGISLAZIONE SPECIALE - CCNL)**

Si comunicano alcune misure organizzative concernenti la vigilanza degli alunni al fine di garantirne la sicurezza.

**1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 29.11.2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**. La puntualità, oltre ad essere un imprescindibile obbligo di servizio, ha quindi un'importanza molto rilevante in materia di sorveglianza e sicurezza degli alunni; rappresenta anche una forma di rispetto nei confronti dei colleghi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata anche dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

**Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato (o i docenti assegnati) alla classe in quella scansione temporale.**

La vigilanza sugli alunni disabili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale e/o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

**Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno (qualora in classe non sia presente un altro docente). E' opportuno che non sia incaricato della sorveglianza personale non scolastica (assistenti comunali, esperti esterni, ecc.)**

**Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003 richiamato dalla Tabella A CCNL 29.11.2007).**

**Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.**

Non è ammesso per nessun motivo prendere le seguenti decisioni, in quanto queste introdurrebbero una soluzione di continuità per la sorveglianza degli alunni:

- allontanare gli alunni dall'aula (o altro locale in cui si svolge l'attività scolastica) per motivi disciplinari
- affidare agli alunni compiti che implicino spostamenti all'esterno dell'aula (o altro locale in cui si svolge l'attività scolastica) senza la sorveglianza di un adulto.

Nel caso in cui un alunno chieda di uscire dall'aula per recarsi in bagno durante lo svolgimento delle lezioni, il docente, non potendo lasciare la classe incustodita, si affaccerà sulla soglia della porta per accertarsi che il personale collaboratore scolastico lo possa sorvegliare lungo il tragitto e, in caso negativo, ne vigilerà egli stesso il percorso da tale posizione. Il personale collaboratore scolastico è tenuto a vigilare sugli alunni che escono dalla classe.

Nell'eventualità in cui un allievo chieda spesso di uscire per necessità impellenti durante le ore di lezione, il docente, non potendo appurare la verosimiglianza della richiesta, gli accorderà il permesso adottando le accortezze sopra indicate ma segnalerà la situazione al D.S. A tal proposito si richiama l'attenzione dei collaboratori scolastici al fine di individuare situazioni "anomale".

Per quanto riguarda la sola scuola dell'infanzia i bambini dovranno sempre essere accompagnati in bagno da personale scolastico, collaboratore o docente.

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni negli edifici scolastici si dispone quanto segue:

- scuola secondaria di I grado

presso ciascun piano dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico che presterà la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nell'ingresso richiamandoli, se necessario, all'ordine e alle buone maniere.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **nell'atrio della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** per accompagnare gli allievi, in modo ordinato, nelle rispettive aule.

- scuola primaria

dove vi è un solo collaboratore, questo effettuerà la vigilanza nell'ingresso della scuola, i docenti attenderanno gli alunni nell'atrio/corridoio e li accompagneranno nelle rispettive classi. Dove vi sono più collaboratori scolastici: un collaboratore effettuerà la vigilanza nell'ingresso, gli altri lungo le scale; gli insegnanti attenderanno gli alunni nel piano, accanto alla porta dell'aula.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** per accompagnare gli alunni alle classi

- scuola dell'infanzia

le insegnanti si troveranno **nelle rispettive sezioni, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**, ad accogliere gli alunni che saranno ivi accompagnati da un genitore (o persona maggiorenne delegata). I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di sorveglianza durante l'ingresso degli alunni.

I cancelli/portoni andranno aperti:

- Scuola secondaria di I grado di Sannazzaro de' B. alle ore 7.55
- Scuola primaria di Sannazzaro de' B. alle ore 8.15
- Scuola primaria di Ottobiano e Pieve Albignola alle ore 8.25
- Scuola primaria di Ferrera E. alle ore 8.30

e chiusi tassativamente 10 minuti dopo l'ingresso degli alunni in ciascuna scuola.

- Scuole dell'infanzia di Ferrera E. e Sannazzaro de' B. alle ore 8.30 e chiusi alle ore 9.15.

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno essere giustificati dai genitori mediante apposita comunicazione sul diario.

I coordinatori e i collaboratori scolastici sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi.

Ai genitori non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione.

Al fine di responsabilizzare progressivamente gli alunni in merito alla gestione del materiale scolastico, non è consentito ai genitori recarsi a scuola per consegnare eventuali materiali dimenticati dagli alunni. Questa norma risponde anche a criteri di sicurezza: ripetute consegne di materiale dimenticato tramite i collaboratori scolastici portano a sguarnire la sorveglianza dell'ingresso dell'edificio scolastico.

I coordinatori e i collaboratori scolastici segnaleranno al dirigente situazioni difformi informandosi sul nominativo del genitore che, pur avvisato, non rispetta le disposizioni.

Relativamente allo svolgimento delle attività progettuali previste in orario extracurricolare: gli alunni sono sotto la diretta responsabilità del docente interessato che li accoglierà nell'atrio della scuola; ritardi e assenze vanno giustificati.

**Ai collaboratori scolastici si affida la vigilanza degli allievi all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane nel caso eccezionale e motivato di ritardo del docente.**

### **3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti effettueranno i cambi di turno in maniera **tempestiva**, coadiuvati dai collaboratori scolastici di ciascun piano. Il collaboratore scolastico, recatosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno e avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

Sempre per favorire il cambio di turno, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Il docente che passerà da una classe all'altra dovrà programmare l'attività in modo da poter lasciare la classe **immediatamente dopo il suono della campanella**.

**I collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti**.

#### **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

Si dispone che la vigilanza degli alunni durante l'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti (compresi quelli di sostegno e assistenti comunali) già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, salvo diversa disposizione scritta del D.S. **I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, si occuperanno della sorveglianza oltre che del corridoio di competenza, anche dei bagni (effettuando anche un controllo interno nell'antibagno), permettendo un afflusso ordinato degli alunni ed evitando il sovraffollamento.**

#### **5. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, ad eccezione dei plessi di scuola primaria di Ferrera E. e Ottobiano. I docenti avranno cura di vigilare gli alunni con la massima attenzione anche durante gli spazi di ricreazione nelle pertinenze o nel giardino dei plessi.

#### **6. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE O ALTRI SPAZI SCOLASTICI**

Gli spostamenti tra un'aula e l'altra avvengono in ordine ed in silenzio, in modo da non arrecare disturbo alle altre classi, sotto la sorveglianza del docente/ dei docenti cui è affidata la classe nello spazio temporale durante il quale avviene il trasferimento.

Il docente è tenuto a:

- riportare la scolaresca nella propria aula al termine dell'attività, affidandola al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva
- accompagnare la classe all'uscita da scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Durante il tragitto aula – palestra, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di educazione fisica. La vigilanza va effettuata non solo nello spazio palestra, ma anche negli spogliatoi.

## **7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.**

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso l’uscita dell’edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni, fino alla loro uscita dal cancello/porta d’ingresso della scuola.

Ove vi siano altri collaboratori scolastici in servizio, essi vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

**Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla loro uscita dalle pertinenze dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolare.**

I docenti, dopo che tutti hanno lasciato l’aula (o altro spazio scolastico), sorveglieranno gli allievi affinché percorrano il tragitto in modo ordinato, secondo le modalità prestabilite (si ricorda che l’ordine di uscita della classe deve essere esposto in luogo ben visibile in ogni aula).

**Si ribadisce l’assoluta necessità, da parte dei docenti, di accompagnare gli alunni fino alla porta di uscita o al cancello dell’edificio scolastico.**

**Inoltre:**

**- per la scuola secondaria di I grado i docenti dovranno prestare la massima attenzione affinché ogni alunno, per il quale non sia stata consegnata alla scuola l’autorizzazione all’uscita autonoma, sia affidato al proprio genitore o a persona maggiorenne delegata.**

**- per la scuola primaria i docenti dovranno prestare la massima attenzione affinché ogni alunno sia affidato al proprio genitore o a persona maggiorenne delegata o al personale del servizio di scuolabus** (nei plessi di Sannazzaro e Ferrera chi ne usufruisce viene accompagnato all’uscita e affidato al servizio trasporto da un docente appositamente incaricato).

**- per la scuola dell’infanzia, all’uscita, i bambini devono essere prelevati all’interno della rispettiva sezione da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata.**

In caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, il docente cercherà di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante, anche con l’aiuto del collaboratore scolastico che è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla sorveglianza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali. Qualora il docente, dopo un ragionevole periodo di attesa, debba allontanarsi dalla scuola prima del ritiro dell’alunno, informerà la Direzione che disporrà le procedure del caso, finalizzate comunque a garantire la necessaria sorveglianza.

In caso di uscita anticipata, l’alunno è consegnato solo ai genitori o a persona maggiorenne delegata, previa richiesta di apposito permesso. Il docente o il collaboratore scolastico accerta l’identità della persona tramite richiesta di documento, se non personalmente conosciuta.

**Non è consentita l’uscita autonoma degli allievi prima del termine delle lezioni.**

## 8. ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALORE DEGLI ALUNNI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio o di malore, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso (ex D. Lgs. 626/94) che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (*preferibile, soprattutto in caso di danno evidente*) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, deve poi essere consegnato, con tempestività, all'ufficio di segreteria dell'I.C., per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.

2. qualora i familiari siano irraggiungibili e/o si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessiti di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico unico 112).

3. compilare appena possibile, dunque inoltrare in segreteria, dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio utilizzando la modulistica a disposizione.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopra indicato e si tenga sempre informata la dirigenza dell'I.C. riguardo eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

Anche in caso di malore di un alunno è necessario chiamare tempestivamente il numero unico per le emergenze 112 e avvisare la famiglia.

Se la gravità dell'infortunio o del malore richiede il trasporto in ambulanza all'ospedale, il docente deve accompagnare l'alunno che rimane a lui affidato fino all'arrivo del genitore.

*In data odierna copia della presente direttiva è inviata via mail a tutto il personale docente e collaboratore scolastico dell'I.C. "Montanari" di Sannazzaro de' Burgondi nonché pubblicata sul registro elettronico e sul sito web istituzionale alla voce "Codice di comportamento". Inoltre una copia cartacea è disponibile presso ogni sede dell'Istituto.*

*E' compito dei responsabili di plesso restituire il foglio firme allegato alla copia cartacea, completo, al Dirigente scolastico entro il 01/10/2019.*



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Paola Pavesi